

ARPA Lombardia pubblica la circolare per la gestione dei materiali da scavo

28 Novembre 2013

È stata pubblicata sul sito di ARPA Lombardia una circolare esplicativa sulla gestione dei materiali da scavo alla luce delle modifiche alla disciplina introdotte dall'art. 41 comma 2 e dall'art. 41 bis del DL 69/2013, convertito con modifiche nella L. 98/2013.

La circolare chiarisce in primo luogo che la gestione dei materiali da scavo originati nel corso di attività o opere soggette a VIA o ad AIA deve rispettare le indicazioni del DM 161/2012, indipendentemente dai quantitativi.

Per tutti gli altri casi, se il produttore (o il proponente) attesta e dimostra il rispetto delle quattro condizioni di cui al comma 1 dell'art. 41 bis, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, possono essere considerati sottoprodotti e non rifiuti.

Vengono, poi, forniti alcuni chiarimenti procedurali e di contenuto (rispetto a quanto indicato nell'art. 41 bis) dei quali si riporta una breve sintesi:

- l'articolo si rivolge solo ai materiali da scavo in uscita dal cantiere, destinati all'utilizzo in altro sito o in altri siti. Nella Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovranno, quindi, essere fornite informazioni solo su tali materiali. Le informazioni dovranno riguardare, più precisamente:
 - quantità e qualità del materiale da scavo destinato all'utilizzo
 - sito di produzione, di deposito e di utilizzo
 - permessi in possesso del destinatario per l'utilizzo dei materiali da scavo
 - tempi previsti per l'utilizzo;
- il test di cessione ai sensi del DM 5/2/98 è da svolgere solo nel caso di eventuale presenza di materiali di riporto;
- le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate dagli Enti competenti in quanto attività edilizie. Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà devono, pertanto, essere indicati gli estremi autorizzativi dei procedimenti edilizi dei siti di partenza e di destinazione. Anche se non indicato nell'art. 41 bis, ARPA Lombardia chiede che vengano indicati anche gli estremi autorizzativi del sito di deposito;
- il produttore dei materiali da scavo (o il proponente) deve inviare la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà solo all'ARPA territorialmente competente per il sito di produzione. Sarà poi l'Agenzia stessa a trasferire per conoscenza la Dichiarazione alle Amministrazioni comunali interessate, per eventuali verifiche sui provvedimenti autorizzativi rilasciati. Solo nei casi di modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella Dichiarazione, è obbligo del produttore dei materiali da scavo (o del proponente) l'invio di una comunicazione anche al Comune del sito di produzione. Lo stesso vale per la comunicazione di completo utilizzo dei materiali da parte del produttore;
- La Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, trattandosi di un'autocertificazione del rispetto

delle condizioni previste dall'art. 41 bis a firma del dichiarante, non richiede un'approvazione o l'espressione di un parere da parte dell'Agenzia.

Alla comunicazione di ARPA Lombardia è allegato un modello di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che la stessa Agenzia afferma essere solo una proposta, pertanto il soggetto dichiarante può decidere di utilizzare anche un altro modello purché rispetti i contenuti dell'art. 41 bis.

Il modello suggerito dall'Agenzia è organizzato in sei sezioni:

sezione A	dati del soggetto dichiarante
sezione B	dati del sito di produzione
sezione C	dati del sito di deposito
sezione D	dati del sito di destinazione
sezione E	tempi previsti per l'utilizzo
sezione F	qualità dei materiali da scavo (si invitano le imprese a leggere e compilare questa sezione con attenzione in quanto sono contenute più dichiarazioni non riguardanti esclusivamente la qualità dei materiali)

Nonostante l'intenso confronto avviato dall'Associazione con ARPA Lombardia sui contenuti di entrambi i documenti, si rileva ancora la persistenza di alcune criticità (in particolare nel modello di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) rispetto alle quali ANCE Lombardia ha in corso di valutazione l'opportunità di definire una propria modulistica alternativa.

Infine, a completamento di quanto predisposto da ARPA Lombardia, verranno quanto prima condivisi a livello associativo, e quindi messi a disposizione delle imprese, dei modelli fac-simile per la "comunicazione di modifica dei requisiti e condizioni di utilizzo dei materiali da scavo" e per la "comunicazione di completo utilizzo dei materiali da scavo".

[13916-2110_MODULO DICHIARAZIONE ARPA LOMBARDIA.pdf](#)[Apri](#)

[13916-2110_CIRCOLARE ARPA LOMBARDIA.pdf](#)[Apri](#)